



**NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI INVIATI DALLA P.A. IN FORMATO
DIGITALE TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E
CONSEQUENTE NOTIFICAZIONE MEDIANTE TRASPOSIZIONE SU
SUPPORTO CARTACEO**

Circolare n. 5 del 26.10.2013

Circolare aggiornata a settembre 2018

L'APPLICAZIONE DEL COMMA 3° DELL'ART. 137 C.P.C.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL COMMA 3° DELL'ART. 137 C.P.C., (comma aggiunto dalla lettera a) del comma 18 dell'art. 45, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Art. 137 c.p.c., comma 3 (testo)

Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile

Il terzo comma dell'art. 137 c.p.c., recentemente introdotto dalla legge 69/2009, contempla l'eventualità in cui l'atto da notificarsi da parte del Messo Comunale pervenga al protocollo nella forma di documento informatico ed il destinatario non possieda un indirizzo di posta elettronica certificata.

Va subito premesso che si tratta di un'ipotesi residuale rispetto alla regola generale per cui l'atto informatico viene comunicato/notificato tramite la via informatica che gli è propria e congeniale, vale a dire tramite sistema di posta elettronica certificata, dalla casella del mittente a quella del destinatario senza intermediari che non siano il "provider" che gestisce il sistema e assicura tecnicamente la trasmissione dei dati, la loro integrità e l'identità dei soggetti interessati.

Ciononostante, allo stato attuale del processo di informatizzazione della pubblica amministrazione se da un lato la maggior parte dei cittadini non è ancora dotato di domicilio digitale (ma lo sono obbligatoriamente professionisti, imprese commerciali, ditte individuali) dall'altro una serie di norme recentemente emanate vincolano i soggetti della pubblica amministrazione a comunicare tra di loro esclusivamente tramite posta elettronica certificata (vedi art. 47 commi 1 e 1 bis CAD).

Pertanto è prevedibile per il futuro prossimo, ma già ora è in atto, un aumento rilevante del numero di documenti pervenuti in forma digitale alle amministrazioni comunali ai fini della loro notificazione tramite Messo Comunale secondo le ordinarie modalità prevista dal codice di procedura civile.

Fatte queste doverose premesse passiamo ad esaminare il procedimento specifico da adottarsi per la notifica di tali documenti, dando per scontato che al momento della protocollazione ne sia stata preventivamente verificata la validità della trasmissione, ai sensi del 2° comma dell'art. 47 CAD.

- 1) Il Messo Comunale controlla che il destinatario non possieda un domicilio digitale (indirizzo PEC) consultando sia gli elenchi INI-PEC, relativi a imprese commerciali, professionisti, ditte individuali, sia, allorché sarà operativa, l'ANPR (anagrafe nazionale delle persone residenti istituita con il D.L. 179/2012), relativamente ai semplici cittadini. Qualora emerga l'esistenza di tale domicilio, invita il soggetto che ha richiesto la notificazione, ad effettuare la stessa ai sensi art. 48 CAD; in caso di rifiuto o impossibilità ad ottemperare, procede come al punto 2. Riguardo gli indirizzi che popoleranno l'ANPR, il legislatore ha apportato ulteriori modifiche al Dlgs 82/2005, modificato dal Dlgs 217/2017 per velocizzare la disponibilità di tali indirizzi. Poiché il passaggio da parte di tutti i comuni all'ANPR si sta rivelando più lungo del previsto, con l'art. 6-quater si è introdotto il nuovo elenco dei domicilia digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, elenco la cui realizzazione e gestione è stata affidata all'AgID. Una volta che l'ANPR sarà entrata in funzione in tutti i comuni, i domicilia digitali disponibili nell'elenco di AgID saranno acquisiti in ANPR.

L'APPLICAZIONE DEL COMMA 3° DELL'ART. 137 C.P.C.

- 2) Provvede, pertanto, a stampare il documento in duplice copia dotandolo di attestazione di conformità all'atto pervenuto tramite PEC, indicando data e luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apponendo la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Ovviamente è essenziale, ai fini della validità stessa dell'attestazione, che il soggetto che la compie abbia disponibilità diretta del documento; per questa ragione il Messo Comunale dovrà necessariamente avere accesso al protocollo informatico.

Nel caso invece che, per diverse scelte organizzative dell'amministrazione, sia l'ufficio protocollo ad effettuare la conversione dell'atto da documento informatico a documento analogico, si provvederà ai sensi art. 23 CAD; l'atto giungerà pertanto al Messo Comunale già dotato dei presupposti formali necessari alla notificazione.

E' essenziale che venga posta la massima cura sia nella redazione dell'attestazione di conformità, sia nella verifica dell'effettiva conformità degli atti, ai fini di evitare ogni responsabilità nel caso di contestazioni nel merito dell'atto stesso da parte del destinatario.

Di seguito si fornisce un modello di attestazione di conformità.

Il sottoscritto Messo Comunale del comune di dichiara ai sensi dell'art. 137 c.p.c., 3° comma la conformità del presente atto al documento registrato al protocollo con il n. di data

Il presente documento è composto da n. fogli.

Luogo e data

Firma

.....

- 3) L'atto, dotato dell'attestazione di cui sopra, viene notificato con le modalità previste dal codice di procedura civile.
- 4) La copia (non ci sono originali in senso stretto, abbiamo solo copie del documento digitale) da restituirsi al soggetto richiedente la notificazione viene scannerizzata unitamente all'eventuale avviso di ricevimento o alla ricevuta del consegnatario, nei casi in cui è prevista, producendo un file unico.

La conformità all'originale del documento digitale così prodotto viene garantita ai sensi art. 23-ter, comma 3 CAD mediante apposizione di firma digitale. Tale firma non deve necessariamente essere quella del Messo Comunale autore della notificazione ma può eventualmente coincidere, a titolo puramente indicativo, ad esempio, con quella di un addetto/responsabile del protocollo. L'importante che a certificarne la conformità sia la persona che fisicamente ha visto il documento a video confrontandolo con quello cartaceo.

- 5) Il documento informatico così prodotto viene protocollato unitamente ma distintamente ad una lettera di restituzione e inviato via PEC al soggetto richiedente la notifica.
- 6) L'atto informatico va conservato per i successivi due anni.
- 7) Nulla dice la norma in merito al documento cartaceo, che si consiglia comunque di conservare per il medesimo periodo di tempo, sebbene il 3° comma ultimo periodo dell'art. 23-ter CAD

L'APPLICAZIONE DEL COMMA 3° DELL'ART. 137 C.P.C.

afferma che nel caso qui contemplato *“l'obbligo di conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico”*.

- 8) Ultimo eventuale adempimento a carico del Messo Comunale, se richiesto dal destinatario, sarà l'invio dell'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica oppure la consegna al medesimo, previa esazione dei relativi diritti, di copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile. E' evidente che l'indirizzo di posta elettronica di cui sopra è un semplice indirizzo e-mail, non di posta elettronica certificata, perché è proprio la mancanza di quest'ultimo il presupposto per l'applicazione del 3° comma dell'art. 137 c.p.c.

Resta, infine, inteso che sono comunque dovuti da parte del soggetto richiedente la notifica i compensi spettanti all'amministrazione comunale ai sensi art. 10 Legge n. 265/1999 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3.10.2006.

La Commissione Normativa di A.N.N.A.

**Sul sito web annamesi.it è stato pubblicato
l'approfondimento su tale argomento**